

Foglio informativo sul precetto esecutivo

Effetti

1. Con il presente precetto esecutivo s'ingiunge al debitore di pagare gli importi indicati e i costi d'esecuzione. Il precetto esecutivo viene allestito sulla base delle indicazioni del creditore senza che siano verificati i crediti fatti valere da quest'ultimo.
2. Se il debitore non fa **opposizione** (n. 4-6) o la fa in un procedimento giudiziario successivo, il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione trascorsi almeno 20 giorni e al massimo un anno dalla notificazione del precetto. Sulla base della domanda di continuazione l'esecuzione prosegue in via di pignoramento o fallimento.
3. Se il debitore fa opposizione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa (art. 79 LEF). Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere al giudice il rigetto dell'opposizione anche in virtù degli articoli 80-83 LEF. I termini menzionati al numero 2 restano sospesi tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la decisione definitiva (art. 88 LEF).

Opposizione

4. Se il debitore intende contestare il credito in tutto o in parte o il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, **deve dichiararlo**, verbalmente o per scritto, **immediatamente a chi gli consegna il presente precetto** esecutivo o, entro dieci giorni dalla notificazione, all'ufficio d'esecuzione competente (**deve fare opposizione**).

5. Se il debitore è escusso per un credito perso interamente o parzialmente in un **fallimento** oppure per un credito sottoposto alle stesse limitazioni secondo l'articolo 267 LEF e fa opposizione in quanto **non è ritornato a miglior fortuna**, lo deve **dichiarare espressamente** (p. es. attraverso l'annotazione «nessun nuovo bene» nel campo «Osservazioni»). Deve dichiarare espressamente anche se, in tal caso, non intende contestare il credito in sé (p. es. attraverso l'annotazione «credito incontestato»).

6. Se il credito è contestato solamente in parte, il debitore deve indicare esattamente con l'opposizione l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito. Salvo menzione contraria espressa nell'esecuzione in via di realizzazione di un pegno, si presume che l'opposizione abbia per oggetto il credito e il diritto di pegno. L'opposizione non deve essere motivata (cfr. tuttavia n. 5). Se l'escusso lo richiede, gli viene fornito gratuitamente un attestato dell'opposizione.

Altre informazioni importanti

7. Il debitore che, senza propria colpa, è stato impedito di fare opposizione entro il termine stabilito, può chiedere all'autorità di vigilanza la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare una richiesta motivata e fare opposizione presso l'ufficio d'esecuzione competente (art. 33 cpv. 4 LEF). I termini continuano a decorrere durante le ferie (sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; cfr. art. 56 LEF) e le sospensioni (art. 57 LEF). Tuttavia, se scade durante le ferie o le sospensioni, il termine è prorogato fino al terzo giorno dopo la loro fine. Per il calcolo del termine di tre giorni non sono presi in considerazione i sabati, le domeniche e i giorni ufficialmente riconosciuti come festivi (art. 63 LEF).

8. Il debitore può domandare all'ufficio d'esecuzione di invitare il creditore a presentare presso l'ufficio, entro il termine di opposizione (dieci giorni), i mezzi di prova del credito (art. 73 LEF). Il termine d'opposizione decorre anche se il creditore non presenta i mezzi di prova. Il debitore può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione di accertare che il debito non esiste o che è stato estinto, oppure che gli sia concessa una dilazione (art. 85 e 85a LEF).

9. Se per un credito garantito da pegno è introdotta un'esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento, il debitore può chiedere entro dieci giorni, mediante **ricorso** all'autorità di vigilanza, che il creditore proceda dapprima alla realizzazione del pegno (art. 41 cpv. 1^{bis} LEF), a meno che non si tratti di un'esecuzione degli interessi di un credito garantiti da ipoteca o di un'esecuzione cambiaria. Anche per far valere che l'ufficio d'esecuzione non è competente per territorio o ha agito in modo illegale o inadeguato, il debitore deve presentare ricorso presso l'autorità di vigilanza (art. 17 LEF). Tuttavia, le obiezioni contro l'esistenza del credito devono essere sottoposte nell'ambito dell'opposizione.

10. Occorre comunicare all'ufficio d'esecuzione se il debitore e il suo coniuge vivono in regime di comunione dei beni (art. 221 segg. CC) affinché si possa notificare un precetto esecutivo anche a quest'ultimo. In questo caso anche il coniuge può fare opposizione (art. 68a-b LEF). Si applicano speciali regole di notificazione se il debitore è minorenne o sottoposto a una misura di protezione degli adulti (art. 68c-d LEF).

11. La procedura d'esecuzione può essere consultata da terzi nel registro delle esecuzioni per un periodo di cinque anni, a meno che una decisione giudiziaria ne l'impedisca o che il creditore dichiari all'ufficio di voler ritirare l'esecuzione.

Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, 1° gennaio 2016

Il presente foglio informativo, che riflette in modo semplificato la situazione giuridica, è ottenibile presso gli uffici d'esecuzione e all'indirizzo www.sportellodelleesecuzioni.ch. In caso di dubbi si consiglia di rivolgersi a un servizio di consulenza o a un avvocato.